

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3725 del 21/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 150 - DITTA MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 112 DEL 11/01/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3890 del 20/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 150 - DITTA MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 112 DEL 11/01/2017.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 89240 del 30/05/2022, è stata presentata dalla Ditta MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC, con sede legale a Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150 (P.Iva 01832800336), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "commercio carburanti ed autolavaggio" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150, per i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota prot. n. 93221 del 06/06/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota prot. Arpae n. 94268 del 07/06/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 in data 11/07/2022 Sinadoc 20942/2022) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
  - acque reflue industriali (provenienti dall'attività di lavaggio automezzi) trattate mediante un impianto biologico (Pozzoli mod. NEUTRABio C/1500/2) costituito da un sedimentatore fanghi, un separatore oli

- ed un biofiltro;
- acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) trattate mediante un impianto (Pozzoli mod. NEUTRA SZI2000/B) costituito da pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, vasche di accumulo ed un separatore oli;
- acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici presenti nell'insediamento) trattate con n° 2 fosse Imhoff;
- acque meteoriche di copertura provenienti da parte dei pluviali del locale gestore;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato come "pozzetto prelievo campioni" nella Planimetria "Schema fognario AS BUILT 2017 - del 30/03/2017" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 98583 del 14/06/2022 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 84185 del 06/07/2022, assunta al prot. Arpae n. 112203 del 07/07/2022, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1434 del 05/07/2022 (allegata al presente provvedimento), con la quale:
  - è stato autorizzato lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - è stata acquisita la "Valutazione di rumorosità ambientale", a firma di tecnico in acustica ambientale, presentata ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, in ordine all'impatto acustico, con la quale la ditta ha dichiarato che *"l'attività non dà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicarne il clima acustico esistente"*;

**Riscontrato che:**

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 112 del 11/01/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "LONGERI PIERLUIGI" (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza del 23/01/2017, acquisita al prot. Arpae n. 929 del 26/01/2017), per l'attività di "stazione di rifornimento carburanti con autolavaggio" nel medesimo impianto ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione, ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la visura camerale, acquisita d'ufficio in data 13/07/2022, conferma la cancellazione della Ditta "LONGERI PIERLUIGI" (P.IVA 01655610333) dal Registro delle Imprese;
- al fine di procedere con l'adozione dell'AUA richiesta dalla ditta "MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC", si rende necessario revocare il provvedimento vigente per il medesimo impianto, adottato in favore della suddetta ditta "LONGERI PIERLUIGI" con la sopra citata d.d. n. 112/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC", nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 112 del 11/01/2017 in favore della Ditta "LONGERI PIERLUIGI";

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "MTL DI TEIXEIRA TAINA E SECCHI MATTIA SNC", con sede legale a Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150 (P.Iva 01832800336) per l'attività di "commercio carburanti ed autolavaggio" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1)* di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;*

**2. di stabilire**, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1434 del 05/07/2022, (trasmessa con nota prot. n. 84185/2022, assunta al prot. Arpae n. 112203/2022) allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**3. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**4. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni (come disposte anche con la sopracitata Autorizzazione del Comune di Piacenza):

a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici secondo le indicazioni fornite dalle Ditte costruttrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 8 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2000 mc.;

h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**5. di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

**6. di revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 112 del 11/01/2017 in favore della Ditta "LONGERI PIERLUIGI", precedentemente autorizzata per l'attività di "stazione di rifornimento carburanti con autolavaggio" nel medesimo impianto ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 150;

**7 di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**8. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**